



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
E
FONDAZIONE OPENPOLIS

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata "ANAC"), rappresentata dal suo Presidente, Avv. Giuseppe Busia,

e la Fondazione Openpolis (di seguito denominata Openpolis), rappresentata dal suo Presidente, dott. Vittorio Alvino

congiuntamente indicate come "Parti",

Visti

la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", i quali hanno individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, demandandole il compito di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

l'articolo 213 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" il quale attribuisce all'ANAC: - la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, nei limiti di quanto stabilito dal decreto stesso, anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione (comma 1); - la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche, anche attraverso linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile comunque denominati (comma 2); - la vigilanza collaborativa, per gli affidamenti di particolare interesse, attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara (comma 3, lettera h); - l'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, alle condizioni di maggiore efficienza, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici, al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto (comma 3, lettera h-bis); - il potere di disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato (comma 5); - la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive (comma 8);

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali per le parti vigenti;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

il Programma Operativo Nazionale (PON) *Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*, adottato con Decisione C(2015) 1343 del 23 febbraio della Commissione europea, che mira al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 attraverso il sinergico investimento sui seguenti obiettivi tematici: *“Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente”* (Obiettivo Tematico n. 11) e *“Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime”* (Obiettivo Tematico n. 2);

il Progetto *“Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”*, attuato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) *Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*, con l’obiettivo di disporre di una strumentazione per la misurazione di fenomeni corruttivi a livello territoriale, puntando a fornire una quantificazione di indicatori di rischio di corruzione e di contrasto su base analitica distintamente per le varie Amministrazioni, a valorizzare e ad aggiornare con regolarità indicatori sintetici su base territoriale e, infine, a sviluppare una metodologia di riferimento in ambito europeo per la misurazione del rischio di corruzione.

Considerato

che Openpolis è ente non profit che realizza e gestisce progetti di raccolta, analisi e pubblicazione di dati pubblici per finalità di trasparenza, informazione e accountability;

che l’Autorità, nell’ambito della propria missione istituzionale, attribuisce un valore strategico alla innovazione tecnologica e all’utilizzo dei dati pubblici per finalità di trasparenza, accountability e prevenzione della corruzione;

il comune interesse delle Parti a collaborare, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, per la valorizzazione del patrimonio conoscitivo delle banche dati pubbliche con finalità di trasparenza, accountability, prevenzione della corruzione e per effettuare attività di ricerca in tali settori;

che le Parti intendono proseguire e rafforzare la collaborazione avviata con la stipula dei Protocolli d’intesa del 21 febbraio 2018 e 20 novembre 2018.

convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1

Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e strutturale del presente Protocollo.

ARTICOLO 2

Finalità, ambiti e modalità di collaborazione

La collaborazione istituzionale tra le Parti riguarderà principalmente i seguenti ambiti operativi:

1. promozione della trasparenza e dell'integrità delle Amministrazioni Pubbliche in funzione di prevenzione della corruzione;
2. valorizzazione delle banche dati, con reciproca messa a disposizione delle esperienze e delle competenze maturate nell'elaborazione delle informazioni, garantendo lo scambio di dati, metodologie, esperienze e buone pratiche, anche ai fini dell'eventuale costruzione di indicatori territoriali e settoriali di rischio, prevenzione e contrasto della corruzione di cui al Progetto citato nelle premesse;
3. condivisione delle esperienze e conoscenze di Fondazione Openpolis come esponente della società civile che attivamente, in maniera continua e strutturata utilizza documenti e dati delle PA per rappresentare il punto di vista degli utilizzatori di dati e documenti delle pubbliche amministrazioni;
4. promozione ed organizzazione di incontri, conferenze e seminari di carattere formativo nonché di studi e progetti di ricerca nelle materie oggetto di collaborazione.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo d'intesa:

1. previa richiesta motivata di estrazioni mirate, Openpolis potrà accedere a dati, elementi conoscitivi ed informazioni contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici e utili al fine di alimentare e tenere aggiornata, di comune accordo e previo consenso di ANAC, la base informativa dell'Osservatorio, in conformità alle metodologie e agli obiettivi di ricerca che saranno di volta in volta concordati tra le parti anche mediante uno scambio di note, il tutto nel rispetto della legislazione vigente nelle materie di competenza dell'ANAC, della tutela del segreto istruttorio, dei regolamenti interni dell'ANAC, delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 e dei Provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali;
2. previa richiesta motivata di estrazioni mirate, A.N.AC. potrà accedere a dati, elementi conoscitivi ed informazioni in possesso di Openpolis utili anche ai fini dell'attuazione del Progetto "*Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza*". In particolare, di comune accordo con Openpolis, A.N.AC. potrà utilizzare tali dati al fine della implementazione del sistema degli indicatori di cui sopra, della valorizzazione e dell'aggiornamento di indicatori sintetici su base territoriale e, infine, dello sviluppo di una metodologia di riferimento in ambito europeo per la misurazione del rischio di corruzione.

ARTICOLO 3

Forme di coordinamento

Ciascuna Parte designa un Referente sul piano programmatico per l'esecuzione del presente Protocollo. I Referenti intratterranno tra loro regolari rapporti al fine di definire le linee programmatiche della collaborazione, nell'ottica di garantire l'attuazione delle iniziative e delle attività di cui agli articoli precedenti.

I Referenti designati dalle Parti sono:

- a) per l'Autorità Nazionale Anticorruzione il Consigliere dott.ssa Laura Valli
- b) per Openpolis il Presidente Dott. Vittorio Alvino

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri Referenti, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

I Referenti saranno coadiuvati da un Comitato operativo composto sino a tre rappresentanti per Parte, da costituirsi e comunicarsi mediante scambio di note tra le Parti successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;

per la Fondazione Openpolis: fondazione.openpolis@pec.it

ARTICOLO 4

Riservatezza, proprietà intellettuale e disclosure

Le Parti si impegnano ad osservare e a far osservare la riservatezza sui dati, documenti ed elaborati di cui le risorse impiegate per l'attuazione del Protocollo possano venire a conoscenza durante le relative collaborazioni.

La proprietà intellettuale dei risultati delle analisi e delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in eguale misura. Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.

I risultati di cui al comma precedente non potranno essere pubblicati, né modificati o utilizzati in forma diversa da quella della prima pubblicazione senza il consenso di tutte le Parti, che concorderanno le modalità di diffusione delle risultanze del lavoro congiuntamente svolto.

Openpolis si impegna a rendere note in via preliminare all'ANAC le eventuali ulteriori analisi, ricerche, report o documenti analoghi prodotti a partire dai dati messi a disposizione dall'ANAC stessa, prima della loro diffusione, le cui modalità saranno comunque concordate tra le Parti.

I risultati di tutte le analisi e delle ricerche potranno comunque essere utilizzati dall'ANAC per le valutazioni di competenza sull'attivazione, in piena autonomia, dei propri compiti istituzionali.

ARTICOLO 5

Durata, validità e rinnovo

Il presente Protocollo è valido per tre anni dalla data di stipula. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti. esso è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Le Parti dispongono sin da ora la possibilità di rinnovare o modificare il presente Atto alla sua scadenza, anche con atto aggiuntivo che richiami i contenuti ed i termini riportati nel presente Atto, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo dandone comunicazione scritta all'altra Parte con preavviso di almeno 60 giorni, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione delle attività già approvate alla data di comunicazione del recesso.

ARTICOLO 6

Comunicazione

Le Parti si impegnano a tutelare e a promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del Protocollo. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata nel rispetto delle relative procedure interne.

ARTICOLO 7

Risoluzione delle controversie

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Roma, salvo l'impegno delle parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

ARTICOLO 8

Oneri finanziari

Dall'attuazione del presente Accordo quadro non derivano nuovi maggiori oneri a carico dell'ANAC e della finanza pubblica. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

ARTICOLO 9

Sicurezza delle informazioni e privacy

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno attuate nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, e dei principi dettati dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato con Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

ARTICOLO 10

Norme finali

Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Per Fondazione Openpolis

Il Presidente

Dr. Vittorio Alvino

Firmato digitalmente il 19 aprile 2021